

CITTA' DI CASTEL DI SANGRO (AQ)

Regno delle Due Sicilie - Carlo III - Privilegio del 20 ottobre 1744 Medaglia di bronzo al Valore Civile

*** COPIA ***

Settore IV - Opere Pubbliche, Patrimonio, Protezione Civile

Determinazione n. 525 del 19/12/2016

Oggetto: DETERMINAZIONI N.329 DELL'11 AGOSTO 2016 E N.474 DEL 24NOVEMBRE 2016. PIANO PER L'EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE (P.E.E.P.). TRASFORMAZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE IN PROPRIETA' - CONDOMINIO LA TORRE. DITTA : ABISSINO AMEDEO.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE F.to Frabotta Elio

IL RESPONSABILE DEL IV SETTORE – LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

PREMESSO

- Che, con Determinazione n.329 dell'11 agosto 2016, ai sensi dell'art.31, commi 45 e seguenti della legge 448/1998 e s.m.i., è stata disposta la cessione in proprietà delle aree PEEP concesse in diritto di superficie al Signor Abissino Amedeo, censite in catasto al foglio 39, particella 1011, subalterni 5 e 6 e particella 1005, subalterni 23 e 24 e, per quota indivisa, quelle censite in catasto al foglio 39, particella 1005, subalterni 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 e 51 (già subalterno 50);
- Che, con Determinazione n.474 del 24 novembre 2016, è stata rettificata la suddetta cessione integrando fra le proprietà interessate anche i diritti sul suolo censito in catasto al foglio 39, particella 1022, così come evidenziato nel calcolo del corrispettivo di cui alla Determinazione n.328 dell'11 agosto 2016;
- Che, in data 25 novembre 2016, dette proprietà sono state oggetto di un'ulteriore variazione catastale con conseguenti errori di individuazione nelle disposizioni di cui alla citata Determinazione n.474/2016;

VISTA l'istanza agli atti del Comune al prot.n.16355 dell'1 dicembre 2016, con la quale il Signor Abissino Amedeo ad altri condomini interessati, hanno chiesto l'attribuzione della proprietà vantata dal Comune a favore ciascuno di essi, relativamente alle corti da essi possedute e rispettivamente censite in catasto fabbricati al foglio 39, particella 1005, subalterni 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 e 51;

CONSIDERATO

- che dalla verifica della situazione catastale aggiornata si è rilevato che l'originaria area censita in catasto al foglio 39, particella 1005, subalterno 50 è stata soppressa e frazionata nei subalterni 51 e 52;
- che pertanto, nel procedimento interessato, vanno inserite pro-quota le aree censite in catasto fabbricati al foglio 39, particella 1005, subalterni 51 e 52, della rispettiva superficie di mq 15 e mq 4655 e ciò a modifica di quanto riportato nelle predette determinazioni:
- che inoltre, nell'ambito del procedimento espropriativo, da una attenda verifica dello stato dei luoghi e delle proprietà concesse alla Cooperativa "La Torre" e successivamente acquisite dal Comune, non risulta ricompresa la proprietà del suolo censito in catasto al foglio 39, particella 1022 e né risulta che lo stesso suolo sia ricompreso nella perimetrazione condominiale;
- che pertanto detta particella 1022 va esclusa dal procedimento ma, unitamente alle inclusioni delle suddette corti subalterni 51 e 52, non pregiudicano l'ammontare del corrispettivo complessivo spettante a ciascun condomino, rilevando tali modifiche solo sulle singole incidenze condominiali e di proprietà;
- che l'attribuzione della piena proprietà del concedente vantata dal Comune, relativamente alle aree censite in catasto al foglio 39, particella 1005, subalterni 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 e 51, a ciascuno dei condomini possessori delle stesse, non può essere ricompresa nel procedimento di trasformazione della proprietà superficiaria in proprietà piena secondo il dettato della normativa in premessa, ma può essere ricompresa solo in un ulteriore procedimento di alienazione secondo le disposizioni ordinarie previste dal "Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari" e ciò a modifica della ripartizione del corrispettivo;
- che comunque, per il caso di specie, per effetto della richiesta prot.n.16355 dell'1 dicembre 2016, nelle more di definizione del relativo procedimento, sono da escludere dal procedimento di trasformazione le corti condominiali censite in catasto al foglio 39,

particella 1005, subalterni 44, 45, 46, 47, 48, 49 e 51;

RITENUTO

- modificare le disposizioni di cui alle Determinazioni n.329 dell'11 agosto 2016 e n.474 del 24 novembre 2016, per come sopra considerato;
- ai sensi dell'art.192 del D.Lgs. 267/2000, formalizzare l'intero procedimento di trasformazione dei diritti vantati secondo lo schema del contratto allegato "A";

DETERMINA

- 1. per quanto espresso in narrativa, a modifica delle Determinazioni n.329 dell'11 agosto 2016 e n.474 del 24 novembre 2016, ai sensi dell'art.31, commi 45 e seguenti della legge 448/1998, di disporre la cessione in proprietà delle aree P.E.E.P. concesse in diritto di superficie al Signor Abissino Amedeo (Codice Fiscale BSSMDA51M21F839B), censite in catasto al foglio 39, particella 1011, subalterni 5 e 6 e particella 1005 subalterni 23 e 24 e, per la quota indivisa di 12/300, quelle censite in catasto al foglio 39, particella 1005, subalterni 43 e 52.
- 2. Formalizzare la cessione di cui al punto 1), anche ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, provvedendo alla stipula della nuova convenzione a totale spese del concessionario e secondo lo schema allegato "A" del presente provvedimento, apportando quelle modifiche ritenute necessarie e/o opportune nella specifica funzione, in adeguamento alle norme di legge, nonché le modifiche meramente formali o ricognitive di dati di fatto, comunque dirette ad una migliore redazione degli atti pubblici.
- 3. Di dare mandato al competente ufficio affinché provveda a tutti i successivi adempimenti connessi con l'adozione del presente atto.

IL RESPONSABILE DEL IV SETTORE Ing. Elio Frabotta

CONVENZIONE AI SENSI DELL'ART. 31 COMMI 45 E SS. DELLA LEGGE 448/1998, PER LA CESSIONE IN PROPRIETA' DELLE AREE P.E.E.P. CONCESSE IN DIRITTO DI SUPERFICIE EX ART. 35 DELLA LEGGE 865/71 E PER LA RIMOZIONE DEI VINCOLI CONVENZIONALI NEGOZIALI.

REPUBBLICA II ALIANA
L'anno (, nella
Residenza municipale di Castel di Sangro, in Corso Vittorio Emanuele II n.10, nella
Segreteria generale del Comune. Avanti a me, Segretario Generale,
autorizzata a rogare atti nell'interesse del Comune, a norma dell'art.97 – comma 4 – lett.
c) del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, sono presenti:
1. da una parte, nato a, il, domiciliato per la
carica presso la sede del Comune, il quale interviene a questo atto non in proprio ma in
nome e per conto del Comune di Castel di Sangro, nella sua qualità di del
Comune di Castel di Sangro, per il quale agisce e si impegna in virtù dei poteri allo stesso
conferiti dall'art.107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 e dal Decreto
Sindacale n, del, in esecuzione dei seguenti provvedimenti :
- Deliberazione di Consiglio Comunale n.3 del 17 gennaio 2001;
- Deliberazione di Consiglio Comunale n.13 del 12 febbraio 2004;
- Deliberazione di Consiglio Comunale n.6 del 4 marzo 2016;
- Determinazione n.329 dell'11 agosto 2016;
- Determinazione n.474 del 24 novembre 2016;
- Determinazione n del
Dichiara il codice fiscale dell'Ente che rappresenta come di seguito: 82000330660, che di
seguito verrà denominato per brevità anche "parte cedente";
2. dall'altra parte il Signor, nato a il, residente in
, in, codice fiscale, in qualità di proprietario
degli immobili realizzati su di un'area concessa in diritto di superficie alla Cooperativa "LA
TORRE – Società Cooperativa Edilizia a r.l." dal Comune di Castel di Sangro ai sensi
dell'art.35 della Legge 865/71. Ad ogni effetto di legge dichiara di trovarsi con il proprio
coniuge in e che di seguito per brevità verrà denominato anche "parte
acquirente".
Detti comparenti, della cui identità personale, io Segretario Generale sono certo,
convengono e stipulano quanto segue;
PREMETTONO:
- che in data 6 aprile 1990, con convenzione ai rogiti notaio Silvana Golia, Repertorio

- che in data 6 aprile 1990, con convenzione ai rogiti notaio Silvana Golia, Repertorio n.10795, Raccolta n.3172, registrata a Castel di Sangro (AQ), il 24 aprile 1990, al n.150, Serie 1^ e trascritta a L'Aquila il 12 maggio 1990, ai nn.7775/6193, è stato concesso in diritto di superficie per la durata di novantanove anni alla Cooperativa "LA TORRE Società Cooperativa Edilizia a r.l.", un appezzamento di terreno posto in Castel di Sangro (AQ), località Fonte Vaniero, di mq 12491, rappresentato al Catasto Terreni del comune censuario di Castel di Sangro (AQ) al Foglio 39, particelle 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011 e 1022 (già particella 228 e porzioni delle particelle 226, 227, 233, 234, 235, 236, 261, 420 e 424), inserito nel piano delle zone per l'edilizia economica e popolare, adottato ai sensi della Legge n.167/62 Comparti U1 ed U2 del P.E.E.P., per la realizzazione di alloggi sociali ai sensi dell'art.35 della legge 865/71;
- che le aree di cui ai suddetti Comparti U1 ed U2 sono state acquisite dal Comune di Castel di Sangro in virtù dei seguenti atti ai rogiti del Segretario Generale del Comune stesso :

- a) atto di compravendita 19 dicembre 1990, Repertorio n.1030, registrato a Castel di Sangro il 25 febbraio 1991 al n.75 Serie 1V e trascritto a L'Aquila il 16 aprile 1991, ai numeri 6562/5442, per la particella 228 e parte della 227;
- b) atto di compravendita 19 dicembre 1990, Repertorio n.1031, registrato a Castel di Sangro il 25 febbraio 1991 al n.76 Serie 1V e trascritto a L'Aquila il 16 aprile 1991, ai numeri 6561/5441, per la porzione della particella 233;
- c) atto di compravendita 28 gennaio 1991, Repertorio n.1032, registrato a Castel di Sangro l'8 maggio 1991 al n.178/1 Serie 1V e trascritto a L'Aquila il 17 maggio 1991 ai numeri 8266/6710, per la porzione della particella 226;
- d) atto di compravendita 28 gennaio 1991, Repertorio n.1033, registrato a Castel di Sangro l'8 maggio 1991 al n.179/1 Serie 1V e trascritto a L'Aquila il 17 maggio 1991 ai numeri 8267/6711, per la particella 235 e parte della 234 e della 236;
- e) atto di cessione volontaria 23 luglio 2009, Repertorio n.1409, registrato a Castel di Sangro il 5 agosto 2009 al n.19 Serie 1V e trascritto a L'Aquila il 3 agosto 2009 ai numeri 12485/8766, per la particella 424;
- che su dette aree la Cooperativa "LA TORRE Società Cooperativa Edilizia a r.l." ha realizzato 6 (sei) fabbricati con tipologia edilizia a schiera per complessivi 24 (ventiquattro) alloggi indipendenti con annessi accessori e pertinenze;
- che con atto 3 giugno 2004, ai rogiti notaio Roberto Di Giovine, Repertorio n.15317, Raccolta n.6428, registrato in Roma, Agenzia delle Entrate Roma 7, l'8 giugno 2004, al n.464, Serie 1^ e trascritto a L'Aquila, il 18 ottobre 2004, ai nn.23859/3152, sono stati assegnati al socio ______, vigente il regime di separazione legale dei beni, in proprietà superficiaria esclusiva i seguenti immobili in Castel di Sangro (AQ), in Via Fonte Vaniero snc e precisamente: Villetta a schiera distinta con il n.14, di due piani abitativi, oltre seminterrato, soffitta, giardino e quota delle parti comuni indivise condominiali.

Il tutto è riportato al Catasto Fabbricati del Comune di Castel di Sangro (AQ) al foglio 39 :

- particella 1011, subalterno 6 l'abitazione;
- particella 1011, subalterno 5 il locale garage;
- particella 1005, subalterni 23 e 24 le corti esclusive in godimento individuale; per la superficie complessiva del suolo di mq 235, oltre alla quota indivisa di 12/300 (dodicitrecentesimi) delle aree condominiali censite in catasto fabbricati al foglio 39, particella 1005, subalterni 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51 e 52;
- che la Legge 23 dicembre 1998, n.448, all'art.31 comma 45, stabilisce che i Comuni possono cedere in proprietà le aree comprese nei piani approvati a norma della legge 18 aprile 1962 n.167, ovvero delimitate ai sensi dell'art.51 della legge 22 ottobre 1971 n.865, già concesse in diritto di superficie ai sensi dell'art.35, quarto comma, della medesima legge n.865/1971;
- che con le suddette deliberazioni di Consiglio Comunale n.3 del 17 gennaio 2001, n.13 del 12 febbraio 2004, il Comune di Castel di Sangro ha stabilito :
- di consentire la cessione in proprietà delle aree comprese nei piani approvati a norma della Legge 18 aprile 1962 n°167, ovvero delimitate ai sensi dell'art.51 della Legge 22 ottobre 1971 n.865, già concesse in diritto di superficie ai sensi dell'art.35, quarto comma, della medesima Legge 865 del 1971;
- i criteri per il calcolo del valore della trasformazione dei comparti del P.E.E.P.;
- che, il comma 46 lett. a) dell'art.31 della legge 448/1998, così modificato dall'art.23-ter, comma 1-bis, della Legge 135/2012, prescrive che la convenzione debba avere una durata pari a 20 anni diminuita del tempo trascorso fra la data di stipulazione della convenzione che ha accompagnato la concessione del diritto di superficie e quella di stipula della nuova concessione;
- che, le deliberazioni di Consiglio Comunale n.3 del 17 gennaio 2001 e n.6 del 4 marzo 2016, stabiliscono che la convenzione da stipulare corrisponda allo schema tipo di

convenzione ai sensi dell'art.8 della Legge n.10/1977, così come recepito dalla Regione Abruzzo con deliberazione consiliare n.199/37 del 22 aprile 1980 e s.m.i.;

- che, con Determinazione n.328 dell'11 agosto 2016, per i comparti "U1 ed "U2" del P.E.E.P, è stato calcolato il corrispettivo ai sensi del comma 48 dell'art.31 della Legge 448/1998, nella misura complessiva di Euro 66.410,50 oltre rivalutazione monetaria, corrispondente alla quota netta di Euro 2.510,69 spettante alla parte acquirente;
- che, con istanza pervenuta agli atti del Comune di Castel di Sangro (AQ) al protocollo n.15932 del 23 novembre 2016, la parte acquirente ha richiesto la trasformazione in diritto di proprietà del diritto di superficie vantato sull'area in questione, nonché su quella condominiale in misura pari alla quota di proprietà vantata, ai sensi dei commi 45, 46 e 47 dell'art.31 della legge n.448/1998;
- che il Signor ______, con la stessa nota, ha comunicato altresì l'accettazione del corrispettivo, quantificato dall'ufficio tecnico del Comune di Castel di Sangro ai sensi del comma 48, dell'art.31 della Legge 448/1998, nella misura rivalutata di Euro 2.873,09, nonché la corresponsione di eventuali maggiori somme derivanti da una diversa determinazione delle quote di proprietà e la corresponsione dei relativi costi di rettifica contrattuale:
- che il Signor ______, con istanza congiunta pervenuta agli atti del Comune di Castel di Sangro (AQ) al protocollo n.16355 dell'1 dicembre 2016, ha rinunciato alla piena proprietà della quota indivisa spettante, relativamente alle corti condominiali censite in catasto fabbricato al foglio 39, particella 1005, subalterni 44, 45, 46, 47, 48, 49 e 51;

Tutto ciò premesso, considerato e descritto e da valere come parte integrante del presente atto, le parti come sopra specificate, convengono e stipulano quanto segue :

Articolo 1

- Il Comune di Castel di Sangro (AQ), come sopra rappresentato, **TRASFERISCE**, ai sensi e per gli effetti dell'art.31, commi 45, 46 e 47, della legge 23 dicembre 1998, n.448, al Signor ______, che accetta ed acquista :
- a) il diritto di proprietà, piena ed esclusiva, sull'area meglio descritta in premessa, della superficie di mq 235 (duecentotrentacinque), rappresentata in Catasto Terreni del Comune di Castel di Sangro (AQ), per la maggiore consistenza, al foglio 39, particelle 1011 e 1005, proprietà da collegare agli immobili rappresentati in Catasto Fabbricati del Comune di Castel di Sangro (AQ) al foglio 39, particella 1011 subalterni 5 e 6 e particella 1005, subalterni 23 e 24;
- b) il diritto di proprietà, piena ed esclusiva, per la quota indivisa di 12/300 (dodicitrecentesimi), sul suolo della superficie complessiva di mq 4889 (quattromilaottocentottantanove), rappresentata in Catasto Fabbricati del Comune di Castel di Sangro (AQ), al foglio 39, particella 1005, subalterni 43 e 52.

Articolo 2

Il possesso dell'immobile si consegue dalla parte acquirente a far tempo da oggi con i conseguenti effetti utili ed onerosi, dandosi atto che l'acquirente è già nel godimento dello stesso.

Articolo 3

Il Comune di Castel di Sangro (AQ), come rappresentato, rinuncia ad ogni ipoteca legale.

Articolo 4

La cessione del diritto di proprietà, avviene attraverso la "trasformazione" del diritto di superficie già vantato e sulla base della normativa richiamata, così che il Signor acquista la piena ed esclusiva proprietà oltre che sull'area e delle unità sopra descritte, anche delle loro pertinenze e consistenze condominiali, nel loro attuale stato di fatto e di diritto, di consistenza e di manutenzione, con tutti gli inerenti diritti, ragioni, azioni, accessioni e pertinenze, oneri, servitù attive e passive di qualsiasi specie, fatti salvi

i diritti di terzi.

Articolo 5

Il prezzo di detta trasformazione e quindi di cessione del diritto di proprietà e della quota parte dell'area anzidetta, quantificato ai sensi del comma 48 dell'art.31 della Legge n.448/1998, così come determinato dall'Ufficio Tecnico del Comune di Castel di Sangro, è convenuto in Euro 2.873,09 (duemilaottocentosettantatre virgola zeronove).

Articolo 6

II Sianor ha versato a favore del Comune di Castel di Sangro (AQ) detta somma di Euro 2.873,09, mezzo bonifico bancario а n.0306900934167808484052040520IT in data 18 novembre 2016, reversale d'incasso n.2835 del 23 novembre 2016, che il Comune di Castel di Sangro, nella persona dell'Ing. Elio Frabotta, dichiara di aver ricevuto e ne rilascia finale ed estintiva quietanza a saldo. In riferimento agli obblighi imposti alle parti dall'art.35, comma 22 del D.L. 4 luglio 2003, n.223, convertito con Legge 248/2006, le parti, ai sensi e per gli effetti dell'art.47 del D.P.R. 445/2000 e consapevoli della responsabilità penale cui possono andare incontro in caso di dichiarazione mendace, dichiarano:

- che detto corrispettivo è stato pagato con le modalità sopra specificate;
- che non si sono avvalse dell'opera di un mediatore.

Articolo 7

Gli obblighi, i criteri ed i vincoli di cui allo schema tipo di convenzione ex art.8 della Legge n.10/1977, così come recepito dalla Regione Abruzzo con deliberazione consiliare n.199/37 del 22 aprile 1980 e s.m.i. e dal Regolamento Comunale P.E.E.P. approvato con deliberazione consiliare n.5 dell'8 marzo 2007 e s.m.i., in ordine in particolare :

- alle caratteristiche tipologiche e costruttive degli alloggi;
- alla determinazione dei prezzi di cessione degli alloggi, sulla base del costo delle aree, della costruzione e delle opere di urbanizzazione, nonché delle spese generali, comprese quelle per la progettazione e degli oneri di preammortamento e di finanziamento;
- alla determinazione dei canoni di locazione in percentuale del valore desunto dai prezzi fissati per la cessione degli alloggi;
- all'aggiornamento dei prezzi;
- all'obbligo di praticare i prezzi di cessione ed ai canoni di locazione così determinati;
- ai divieti di alienazione temporanei;
- alle clausole di prelazione a favore del Comune di Castel di Sangro:
- ai requisiti soggettivi degli acquirenti e dei locatari;
- alla durata, alle sanzioni, ai casi di nullità ed ai destinatari degli impegni;

risultano decaduti a far data dal **6 aprile 2010**, in virtù della previsione di cui al comma 46 lett.a) dell'art.31 della legge 448/1998, così come modificato dall'art.23-ter comma 1-bis della Legge 135/2012.

In conseguenza del presente atto, le unità immobiliari descritte nelle premesse e le rispettive quote millesimali delle parti condominiali di proprietà del comparente, essendo decaduti tutti i limiti di negoziabilità di cui alla citata normativa, potranno essere alienati a qualsiasi titolo e concessi in locazione a chiunque senza dover corrispondere ulteriori somme di denaro al Comune di Castel di Sangro e nessuna comunicazione dovrà più essere fatta al Comune stesso in merito alla loro vendita o a locazione.

Articolo 8

Perdono validità, limitatamente agli immobili del Signor ______, le pattuizioni incompatibili con il presente atto, contenute nella originaria convenzione ex art.35 L.865/71 con cui è stato concesso il diritto di superficie alla Cooperativa "LA TORRE Società Cooperativa a r.l.", giusta atto Notaio Silvana Golia, Rep.n.10795, Racc.n.3172, del 6 aprile 1990.

Restano ferme, nel caso di fruizione di mutuo agevolato per l'acquisto della casa, ovvero, di beneficio di un contributo in conto capitale erogato dalla regione o dallo Stato, le previsioni di cui all'art.20 della Legge n.179/1992.

Articolo 9

Ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. 6 giugno 2001, n.380 e successive modifiche ed integrazioni, le parti dichiarano che la costruzione del complesso immobiliare in oggetto è stata eseguita in forza della Concessione Edilizia n.24 del 22 maggio 1990 e successiva variante in data 1 luglio 1993 n.51. Circa la provenienza la Parte cedente dichiara che quanto ceduto è pervenuto per averlo acquistato come dagli atti di compravendita riportati in premessa. Le parti dichiarano, ai sensi della vigente legislazione urbanistica, che in data 9 dicembre 2016, protocollo n.16726, il Comune di Castel di Sangro (AQ) ha rilasciato il certificato di destinazione urbanistica contenente le prescrizioni urbanistiche riguardanti le zone di terreno in oggetto, che in originale si allega sotto la lettera "A". Si specifica che ai fini urbanistici-edilizi restano ferme le previsioni dei relativi strumenti urbanistici, anche in merito alle caratteristiche tipologiche e costruttive degli alloggi.

Articolo 10

In virtù del presente trasferimento, il Signor ______ per sé, successori ed aventi causa, limitatamente ai propri diritti, si obbliga a cedere volontariamente e gratuitamente al Comune, a semplice richiesta, le aree a destinazione pubblica del P.E.E.P. approvato con deliberazione consiliare n.33 del 30 giugno 1995 e successive varianti.

Articolo 11

La presente convenzione, con le eventuali integrazioni o modifiche, viene trascritta nei registri immobiliari a cura e spese della parte acquirente.

Le parti danno atto che la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà non è soggetta ad IVA ai sensi dell'art.3, comma 60 della legge 23/12/1996 n.662.

Le spese del presente atto e tutti gli oneri inerenti e conseguenti, ivi compreso l'aggiornamento delle intestazioni catastali, sono a carico della parte acquirente che fin d'ora chiede le agevolazioni fiscali di legge con particolare riguardo a quanto previsto dall'art.32 del D.P.R. 601/1973 e art.3 comma 81 della Legge n.549/1995 e Legge 895/1971. Le parti dichiarano in particolare che, trattandosi di trasferimento di aree pertinenziali di unità censite al Catasto Fabbricati :

- non si rende necessario prestare alcuna dichiarazione/garanzia in ordine alla conformità degli impianti;
- non è parimenti necessario che la parte acquirente dia atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione relativa alla certificazione energetica;
- non si rende necessario altresì che l'intestatario Comune di Castel di Sangro (per la proprietà dell'area) dichiari che i dati catastali sopra riportati sono conformi allo stato di fatto e nemmeno che il medesimo Comune dichiari che le planimetrie catastali sono regolarmente depositate in catasto e conformi allo stato di fatto dell'immobile sopra indicato.

Le parti mi dispensano dalla lettura degli atti amministrativi richiamati, dichiarando di averne esatta conoscenza, ancorché non materialmente allegati, ai quali si fa riferimento per quanto non previsto e che sono considerati dai sottoscrittori parti integranti del presente atto.

Le parti consentono il trattamento dei loro dati personali ai sensi della Legge vigente.

----formula di chiusura dell'ufficiale rogante ed approvazione clausola contenuta all'art.10.

La presente determinazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio On-Line sul sito istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi, a norma dell'art.32, comma 1, della Legge 18/06/2009, n.69.

Castel di Sangro, lì 19/12/2016

IL RESPONSABILE DEL SETTORE F.to Fortunato LOCCI

Per copia conforme all'originale

Castel di Sangro, lì 19/12/2016

IL RESPONSABILE DEL SETTORE Elio FRABOTTA